



COMUNE DI MACOMER
COMUNE DE MACUMERE

Provincia di Nuoro

Ordinanza N.18

COMUNE DI MACOMER

Tipo Protocollo: Partenza
n. 0007615 del 07-05-2020

Reg. del 07-05-2020 alle ore 9:12:14

Cat. 7 - Classe 10



**OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA
CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA IN CITTÀ – DISPOSIZIONI SPECIFICHE
IN ORDINE ALL'APERTURA DEI CIMITERI CITTADINI**

IL SINDACO

CONSIDERATA l'emergenza sanitaria in atto e l'evolversi della situazione epidemiologica particolarmente diffusiva, che interessa in maniera capillare l'ambito territoriale regionale della Sardegna;

CONSIDERATO il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

VISTA l'incertezza della durata della pandemia;

RITENUTO necessario porre in essere ogni azione a tutela della salute pubblica in considerazione dell'elevato livello di contagio e diffusività dell'agente patogeno Covid-19;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;
- il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 avente ad oggetto «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

ScnB - 7/06

ALBO 955

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l'art. 5, comma 4 che sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020. n. 6”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 circa “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dispone i propri effetti sino al 3 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il ministro dell'interno del 22 marzo 2020, relativa ad ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTE

- le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica n. 2 del 24.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 dell'08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 2593 del 10.03.2020, n. 6 del 13.03.2020, n. 7 dell'08.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020 e relativa nota esplicativa n. 3EM del 16.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, 12 e 13 del 25.03.2020, 14, 15 e 16 del 3.04.2020, 17 del 04.04.2020, 18 del 7.04.2020 e 19 del 13.04.2020, tutte pubblicate sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nonché sul BURAS, Supplemento Straordinario n. 27 del 16.04.2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n 20 del 02.05.2020 e in particolare l'art. 30;

Ritenuto pertanto imprescindibile che, in un contesto di emergenza sanitaria quale quella attuale, si debba ritenere assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 5 e 54 comma 4 TUEL disciplinano le attribuzioni del Sindacoper l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;



VISTO il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

VALUTATO che tale ordinanza contingibile ed urgente non contrasta con le finalità perseguiti dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

ORDINA

a far data dal 8 maggio e sino al 17 maggio 2020, che i due cimiteri siano aperti al pubblico;

al fine di regolamentare e limitare i fenomeni di assembramento e di contemporaneità dell'accesso ai due cimiteri comunale e in coerenza con le indicazioni e disposizioni di cui all'art. 30 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n 20 del 02.05.2020 si stabilisce che

- a. nelle giornate di apertura dei suddetti cimiteri di martedì giovedì e sabato potranno accedere esclusivamente i cittadini il cui cognome inizia con le lettere comprese da A ad M
- b. nelle giornate di apertura dei suddetti cimiteri di mercoledì venerdì e domenica potranno accedere esclusivamente i cittadini il cui cognome inizia con le lettere comprese da N a Z.
- c. l'accesso ai due cimiteri comunali è consentito e ammesso per brevi visite ai propicari, per le ceremonie funebri come disciplinate dall'art. 1 comma 1 lettera i) del DPCM 26 Aprile 2020 e quindi sono consentite le ceremonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie (mascherine) e guanti e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- d. l'accesso ai cimiteri comunali è altresì consentito e ammesso per il servizio di trasporto, ricevimento, cremazione, inumazione etumulazione delle salme e delle ceneri, per l'esecuzione dei lavori di costruzione di monumenti funerari, tombe a terra e simili ordinati dai cittadini titolari di concessioni cimiteriali a ditte ed imprese operanti nel settore;
- e. l'accesso ai due cimiteri cittadini è consentito e ammesso esclusivamente ai soggetti non affetti da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) per i quali è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- f. è consentito e ammesso l'accesso ai due cimiteri comunali alle persone anziane non autosufficienti che necessitano di un accompagnatore (unico accompagnatore); in tal caso, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti a.) e b.) dovrà far riferimento al cognome del soggetto che necessita dell'accompagnamento.

Si precisa e avverte infine che

- gli addetti comunali si riservano la facoltà di limitare gli accessi alle strutture in caso di eccessiva affluenza e/o affollamento;



- sono vietati gli assembramenti all'interno dei due cimiteri comunali di più di 2 persone e che deve comunque essere sempre garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro.
- E' fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che a seguito del D.L. 25 marzo 2020, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecunaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa

DA' ATTO

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Nuoro con propria nota prot. 7537 del 05.05.2020
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Marghine e a tutte le Forze dell'Ordine cui la presente ordinanza è notificata il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Tecnico Ing. Sergio Garau;

che copia del presente provvedimento venga trasmesso

- Alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Marghine, pec: polzialocale@pec.unionemarghine.it
- Al Commissariato di P.S. di Macomer, pec: comm.macomer.nu@pecps.poliziadistato.it
- Alla Compagnia dei Carabinieri di Macomer, pec: tnu25373@pec.carabinieri.it
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna; pecpresidenza@pec.regione.sardegna.it
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna; pecprotezione.civile@pec.regione.sardegna.it
- All'Azienda ATS Sardegna; pecprotocollo.generale@pec.atssardegna.it
- - Alla Questura di Nuoro; pecgab.quest.nu@pecps.poliziadistato.it
- alla Prefettura di Nuoro, pec: protocollo.prefnu@pec.interno.it

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Macomer.

Macomer, 6 maggio 2020

Il Sindaco

Dott. Antonio Onorato Succu

